



CITTÀ DI BRA
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO

DEI TRASPORTI

FUNEBRI

CAPO I – CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

ART. 1

(Definizione di trasporto funebre)

Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. E' un servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.

Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle norme regolamentari che seguono.

Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

L'ASL vigila e controlla, ai fini igienico-sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

ART. 2

(Attività funebre)

Per attività funebre si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta delle seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre;
- b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale
- c) trasporto di cadavere e funzioni di verifiche preventive di trasporto.

L'attività funebre deve essere svolta nel rispetto del D.Legs. 626/1994 e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Per svolgere l'attività funebre i soggetti di cui al comma precedente, sono *accreditati* (autorizzati) dal Comune, che si accerta preventivamente, e verifica la permanenza nel tempo, del possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

ART. 3

(Esercizio del trasporto funebre e attività funebre)

Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

L'impresa funebre che operi sul territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato.

Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, ai sensi della vigente normativa

ART. 4

(Disciplina dell'attività di trasporto funebre)

Il Sindaco disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi e relative modalità;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti funebri;
- d) termini ordinari per la veglia funebre nella camera mortuaria ubicata in locali comunali.

Se il trasporto parte o arriva ad uno dei cimiteri comunali, gli orari di partenza ed arrivo dovranno essere tempestivamente comunicati al personale del Cimitero al fine di consentire la predisposizione del personale e delle attrezzature in relazione al tipo di sepoltura richiesta.

ART. 5

(Trasporti funebri a carico del Comune)

Sono a carico del Comune, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 285/90, i seguenti trasporti:

- a) nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
- b) salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.L.;
- c) recupero e trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al locale di osservazione, su segnalazione dell'Autorità giudiziaria;
- d) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'Autorità giudiziaria o del servizio sanitario;
- e) in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino, su segnalazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune e comunque su provvedimento motivato del Sindaco, potranno essere disposti trasporti funebri con annessa fornitura feretro ed il necessario per lo svolgimento del servizio funebre completo e decoroso.

ART. 6

(Altri trasporti funebri)

Tutti gli altri trasporti funebri, in occasione dei quali siano richiesti servizi e trattamenti speciali, sono effettuati da imprese autorizzate operanti nel settore e dagli altri soggetti previsti dalla Legge. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri in città, o verso altri Comuni o Stati e viceversa, in connessione con l'esercizio di attività di Onoranze Funebri devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

CAPO II – AUTORIZZAZIONI E REQUISITI

ART. 7

(Requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento)

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, nel territorio del Comune, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia di affari di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con D.P.R. 18/6/1931, n. 773.
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- c) disponibilità continuativa di almeno un carro funebre abilitato con certificato di idoneità igienico-sanitario rilasciato dall'A.S.L.;
- d) capacità tecnica e di risorse umane, richiesti dalle normative generali di settore per l'esecuzione dei trasporti funebri a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio,
- e) la dotazione di personale dipendente deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi della Legge 626/94 e sue successive integrazioni e modifiche, di cui tutte le imprese che esercitano il servizio di trasporto funebre devono essere dotate;
- f) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
- g) operare mediante personale, con regolare rapporto di lavoro subordinato o con altre forme previste dalla legge per il quale devono adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di oneri fiscali, contributivi previdenziali, assicurativi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. L'impresa esercente il trasporto può in casi eccezionali avvalersi della disponibilità di mezzi e di personale forniti da terzi (imprese di servizio) ad integrazione dei proprii, purchè dotati delle caratteristiche richieste, e tenuti in solido con l'impresa committente a dimostrare il possesso dei requisiti previsti;

- h) l'assenza a carico del legale rappresentante di condanne penali comportanti l'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 32bis e 35bis del codice penale.
- i) possesso della polizza assicurativa per danni causati a persone e cose.

La predetta documentazione può eventualmente essere sostituita da dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da presentarsi contestualmente all'istanza. In tal caso la documentazione deve essere esibita entro i successivi 20 giorni.

ART. 8

(DOVERI PROFESSIONALI DELL'IMPRESA)

E' obbligo dell'impresa:

- a) informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe comunali;
- b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- c) utilizzare una comunicazione pubblicitaria oggettiva.

ART. 9

(MODALITA' DI TRASPORTO)

Il servizio di trasporto funebre deve essere effettuato in modo da garantire il decoro, il personale deve indossare abiti adeguati alla cerimonia e deve tenere un comportamento serio e rispettoso come si conviene alla natura del servizio stesso.

Il trasporto inizia con il prelievo della salma dall'abitazione, ente ospedaliero, istituto, convivenza od altro luogo di giacenza della stessa.

A richiesta dei parenti del defunto la salma deve essere portata alla chiesa od in altro luogo per la celebrazione dei riti o cerimonie funebri e successivamente al cimitero.

Il trasporto deve essere eseguito con l'impiego di auto funebre e di personale dell'Impresa numericamente adeguato, nel rispetto alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

Le auto funebri e i cortei devono rispettare le norme del Codice della strada ed evitare intralci alla circolazione.

Il trasporto dal punto di inizio del corteo funebre alla Chiesa o al luogo di commemorazione, seguirà a passo d'uomo, qualora venga eseguito a piedi, il percorso più breve, compatibilmente con le disposizioni di massima impartite dal competente Ufficio di Stato Civile.

Dalla chiesa al cimitero seguirà il percorso più breve a velocità ordinaria.

Nel caso di onoranze particolari, i percorsi e le modalità, saranno di volta in volta disciplinati da disposizioni speciali impartite dall'Amministrazione.

ART. 10

(AUTOFUNEBRE)

L'auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

L'auto funebre deve essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

L'auto funebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria .

La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme.

CAPO III – TARIFFE

ART. 11

(Tariffe del trasporto funebre a pagamento)

Il corrispettivo del servizio di trasporto funebre a pagamento nel territorio comunale è stabilito dalla libera concorrenza del mercato.

L'aggiunta a detto corrispettivo delle tariffe fisse da versare all'Amministrazione comunale, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci riguardanti i diversi servizi per l'esecuzione del funerale.

ART. 12

(Tariffe fisse comunali)

I trasporti a pagamento, eseguiti nell'ambito del territorio comunale o con partenza da questo verso altri Comuni o all'estero e viceversa, sono soggetti alla corresponsione di una tariffa fissa ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 285/90, stabilita dal C.C. ed eventualmente adeguate dalla Giunta Comunale

La tariffa non è dovuta per le salme trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'autorità giudiziaria e non destinate alla sepoltura nei cimiteri comunali, né per i trasporti di ceneri umane, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili.

ART. 13

(Responsabilità e Assicurazioni)

L'impresa è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché di fronte al Comune dei danni di qualsiasi natura, a cose e a persone, causati nello svolgimento del servizio.

L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa dovrà stipulare congrua polizza assicurativa a copertura delle predette responsabilità

L'impresa dovrà stipulare congrua assicurazione per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con i propri automezzi.

ART. 14

(Vigilanza e coordinamento)

L'Amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti, funzioni di vigilanza e coordinamento sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale, al fine di garantire la regolarità e l'ordinato accesso ai cimiteri cittadini, garantendo inoltre che l'attività di trasporto possa essere svolta da operatori pubblici o privati in condizioni di parità, anche in ordine all'accesso ai cimiteri ed alla disponibilità di sepolture.

ART. 15

(Controlli igienico-sanitari)

I trasporti di salme di cui al capo IV del DPR 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza dell'Azienda Sanitaria Locale che la esercita nei modi e limiti indicati dalla normativa vigente.

ART. 16

(Inadempimenti)

Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle norme sopra descritte o ad altre normative di Leggi o Regolamenti, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, potranno sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesta segnalando immediatamente al Sindaco le situazioni di irregolarità accertate. In caso di recidiva o comportamenti di particolare gravità il Sindaco potrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dei trasporti pubblici in città a carico di chi ne sia responsabile. In ogni caso l'Ufficio preposto dovrà segnalare eventuali violazioni a leggi o regolamenti agli organi competenti .

ART. 17

(Abrogazioni)

Sono abrogate tutte le norme precedentemente esistenti ed in contrasto con il presente Regolamento.

ALLEGATO “A”

TARIFFE TRASPORTO FUNEBRE

- €. 50,00 per trasporti da o per fuori Comune senza corteo;
- €. 100,00 per trasporti da o per fuori Comune con corteo e/o cerimonia religiosa nel Comune;
- €. 120,00 per servizio completo su territorio comunale;

ALLEGATO "B"

Orari trasporti funebri di cui all'art. 4.

A decorrere dal 1-7-2006, l'orario di ricevimento delle salme presso i Cimiteri dovrà avvenire nel rispetto del seguente orario:

1) Per le salme trasportate direttamente da/per fuori Comune **l'orario è libero;**

2) Per le funzioni in Città **l'orario è il seguente:**

- **MATTINO** : ore **9 – 10:30**

- **POMERIGGIO** : ore **15:30 - 17**
(dal 1° aprile al 30 settembre)

14 - 15
(dal 1° ottobre al 31 marzo)

Giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi (I trasporti funebri non potranno essere effettuati alla Domenica e nei seguenti giorni festivi: 1° gennaio – Pasqua – 25 aprile – 1° maggio – festa della Madonna dei Fiori, patrona della città – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre – Natale).